



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 619/13

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

26/09/2013

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARTURANO | CATALDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

603

PRONUNCIATA IL:

26 SET. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA



30 SET. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(G. Giuseppe Perillo)

- sul ricorso n. 619/13 depositato il 19/03/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] CIRPEF-ALTRO 2007 ADD.LI
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

FATTO E DIRITTO

Contro l'avviso di accertamento indicato in epigrafe il contribuente ha proposto l'odierno ricorso.

Si è costituito in giudizio l'ufficio il quale ha chiesto il rigetto del medesimo ricorso, ritenendolo infondato.

Ad avviso della commissione il ricorso deve invece ritenersi accoglibile, sulla assorbente considerazione che la lottizzazione di un'area a scopo edilizio si completa e diviene perfetta con la stipulazione di apposita convenzione, in quanto l'autorizzazione alla lottizzazione deve considerarsi subordinata a tale stipulazione.

Ciò corrisponde ad un orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale la convenzione è condizione sospensiva di efficacia del provvedimento di autorizzazione: condizione operante ex lege, indipendentemente dalla apposizione di una riserva in questo senso nel testo del provvedimento, con la conseguenza che il provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione da parte del comune non produce effetti in favore del privato sino a che la stipulazione non sia intervenuta (Cons. Stato 82/89 ex multis). Il principio in argomento è stato fatto proprio anche dall'agenzia delle entrate secondo cui il criterio di determinazione del costo non è quello del prezzo di acquisto del terreno bensì il valore normale dello stesso calcolato all'atto della vigenza della convenzione del piano di lottizzazione.

Il ricorso va quindi accolto. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto 26 settembre 2013

Il Presidente

